



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Tutela dei Consumatori

DETERMINA N. 39 /13/DIT

PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DALLA SOCIETA' DAVID 2 S.P.A. IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 2/13/DIT

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO l'articolo 14-*bis* del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "*Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 12-*bis*, comma 6, del citato Regolamento il quale dispone la pubblicazione della proposta di impegni nella sua versione definitiva sul sito internet dell'Autorità, affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, e prescrive un termine di trenta giorni per la presentazione delle stesse;

CONSIDERATO che:

- con l'atto di contestazione n. 2/13/DIT e relativo verbale di accertamento, la Direzione tutela dei consumatori ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società David 2 S.p.A. per la violazione dell'articolo 2, commi 1 e 4, della delibera n. 664/06/CONS, Allegato A, in combinato disposto con l'articolo 70 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per non aver fornito, in elusione dei principi generali di correttezza e buona fede, tutte le informazioni necessarie per rendere l'utente, al momento dell'adesione, consapevole di accettare un'offerta commerciale, di stipulare



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Tutela dei Consumatori

un contratto, di sottoscrivere un abbonamento e di richiedere la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica a sovrapprezzo;

- la Società, con nota del 15 marzo 2013, ha presentato una proposta definitiva di impegni relativamente alla contestazione n. 2/13/DIT;

- nella seduta dell'11 aprile 2013, il Consiglio ha preso atto dell'istruttoria preliminare svolta dalla Direzione tutela dei consumatori e della non manifesta inammissibilità degli impegni proposti;

DETERMINA

1. La proposta di impegni presentata dalla David 2 S.p.A., nella versione trasmessa dalla Società in data 15 marzo 2013 è allegata alla presente determina ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12-*bis*, comma 6, del Regolamento di cui alla delibera n. 136/06/CONS.

2. I soggetti interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sulla proposta di impegni di cui al paragrafo precedente entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, all'attenzione del responsabile del procedimento, Avv. Daniela Sorvillo, Direzione tutela dei consumatori - Ufficio controversie e sanzioni, Centro Direzionale, Isola B/5 – Torre Francesco – 80143 Napoli ovvero tramite PEC all'indirizzo agcom@cert.agcom.it. Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente n. 0817507616. Si richiede, inoltre, l'invio dei suddetti documenti anche in formato elettronico all'indirizzo e-mail d.sorvillo@agcom.it, ai fini della loro eventuale pubblicazione sul sito.

3. Entro i successivi trenta giorni la società David 2 S.p.A. potrà fornire le proprie considerazioni in relazione alle osservazioni presentate dai soggetti terzi ed, eventualmente, introdurre modifiche agli impegni.

4. Le osservazioni dei terzi interessati, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza manifestate contestualmente all'invio delle proprie osservazioni e debitamente motivate, saranno rese accessibili il giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 3.

5. La presente determinazione è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 18 aprile 2013

IL DIRETTORE
Federico Flaviano